# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 16 luglio 1998**

**che stabilisce i settori prioritari del piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati partecipanti, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, oggetto della decisione 92/481/CEE del Consiglio (programma Karolus)**

*[notificata con il numero C(1998) 2012]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(98/471/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno [1], modificata dalla decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], in particolare l'articolo 5, sesto trattino,

considerando che la decisione 92/481/CEE soprammenzionata prevede che la Commissione, di concerto con il comitato di cui all'articolo 10 di detta decisione, stabilisca ogni anno i settori prioritari contemplati dai programmi di scambio;

considerando che tali settori debbono essere stabiliti per il 1998;

considerando che la determinazione di tali settori prioritari è strettamente connessa con l'attuazione delle varie misure destinate alla realizzazione del mercato interno di cui all'articolo 7 A del trattato;

considerando che tali scambi di funzionari debbono contribuire a promuovere sia l'uniformità interpretativa degli atti comunitari, sia una loro applicazione omogenea;

considerando che il programma Karolus non ha alcuna incidenza sui programmi comunitari di scambi come Matheus [3] nel settore doganale, Fiscalis [4] nel settore delle imposte indirette, Grotius [5] nel settore della giustizia, Odysseus [6], Oisin [7], Falcone [8] e Stop [9] nel settore degli affari interni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 della decisione 92/481/CEE relativa a tale piano d'azione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per l'esercizio finanziario 1998, i settori prioritari di cui all'articolo 5, sesto trattino, della decisione 92/481/CEE sono i seguenti:

— prodotti farmaceutici e medicinali veterinari (funzionari con incarichi di responsabilità in materia di autorizzazione e di controllo dei medicinali, compresa la realizzazione di una rete di collegamenti telematici nel campo dell'informatica medica che deve garantire la riservatezza e la sicurezza degli scambi informatici dei dati corrispondenti; personale incaricato delle buone prassi di fabbricazione (BPF), dei controlli sui produttori conformemente alla direttiva 75/319/CEE del Consiglio [10]; personale incaricato della vigilanza del mercato dei prodotti medicinali, in particolare il personale dei laboratori ufficiali di controllo);

— appalti pubblici (funzionari aventi incarichi di responsabilità nei servizi amministrativi incaricati delle procedure di aggiudicazione di appalti d'importo pari o superiore alle soglie di cui alle direttive del Consiglio 92/50/CEE [11], 93/36/CEE [12], 93/37/CEE [13] e 93/38/CEE [14], inclusi i funzionari di autorità indipendenti che svolgono un ruolo di organizzazione, di controllo o di vigilanza sui sistemi di aggiudicazione degli appalti pubblici o nello sviluppo delle attività di formazione connesse con la fase attuale della realizzazione di tali sistemi e di sviluppo delle competenze in materia di appalti pubblici);

— controllo all'esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso contemplati dal regolamento (CE) n. 3881/94 del Consiglio [15], fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali per la protezione dei segreti di difesa (funzionari con incarichi di responsabilità in tema d'autorizzazione all'esportazione e di controllo);

— controllo all'esportazione di beni culturali (funzionari con incarichi di responsabilità in tema di concessione delle autorizzazioni all'esportazione e di controllo, ove tali controlli non siano svolti dalle amministrazioni doganali) [regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio ([16])],

— controllo all'atto della fabbricazione, immissione sul mercato, importazione e esportazione dei prodotti precursori di droghe, qualora siano affidati ad amministrazioni diverse da quelle doganali (personale con incarichi di responsabilità in tema di concessione delle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e di controllo) [direttiva 92/109/CEE del Consiglio ([17]) e regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio ([18]); regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione ([19])];

— controllo all'importazione e all'esportazione delle specie animali e vegetali protette in applicazione della convenzione «Cites» [regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ([20])] (personale degli organismi di gestione competenti con incarichi di responsabilità in tema di autorizzazione delle importazioni ed esportazioni);

— veterinari (personale incaricato del controllo sugli animali vivi e sui prodotti zootecnici nelle aziende agricole, nei mercati, negli stabilimenti di produzione, di trasformazione e di stoccaggio dei prodotti zootecnici e negli uffici frontalieri di ispezione, come pure personale dipendente dai laboratori che partecipano allo svolgimento dei controlli nel quadro della tutela della sanità pubblica, della sanità animale, del benessere degli animali e del rispetto delle norme zootecniche e di quelle relative all'identificazione degli animali) ([21]);

— valutazione della conformità e sorveglianza del mercato: funzionari che intervengono nell'applicazione delle direttive in materia di giocattoli [direttiva 88/378/CEE del Consiglio ([22]), modificata dalla direttiva 93/68/CEE ([23])], dispositivi di protezione individuale [direttiva 89/686/CEE del Consiglio ([24]), modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE ([25]) del Consiglio e 96/58/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio ([26])], strumenti di misura [direttiva 90/384/CEE del Consiglio ([27]), modificata dalla direttiva 93/68/CEE], bassa tensione [direttiva 73/23/CEE del Consiglio ([28]), modificata dalla direttiva 93/68/CEE], compatibilità elettromagnetica [direttiva 89/336/CEE del Consiglio ([29]), modificata dalle direttive 92/31/CEE ([30]) e 93/68/CEE], apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva [direttiva 94/9/CE del Consiglio ([31])], dispositivi medici [direttiva 93/42/CEE del Consiglio ([32])], apparecchi a gas [direttiva 90/396/CEE del Consiglio ([33]), modificata dalla direttiva 93/68/CEE], apparecchi a pressione [direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([34])], prodotti chimici, esplosivi ad uso civile, macchine, veicoli a motore, imbarcazioni da diporto; funzionari responsabili dell'applicazione dei diversi strumenti della politica della qualità;

— prodotti alimentari [funzionari incaricati del controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel quadro delle direttive del Consiglio 89/397/CEE ([35]) e 93/99/CEE ([36]) sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda l'igiene, di cui alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio ([37])],

— settore fitosanitario (funzionari incaricati del controllo fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali sui luoghi di produzione e ai punti di ingresso nella Comunità nonché quelli incaricati dell'omologazione e del controllo nel settore dei prodotti fitofarmaceutici e quelli incaricati della qualità delle sementi) [direttive del Consiglio 77/93/CEE ([38]), 91/414/CEE ([39]), 76/895/CEE ([40]), 86/362/CEE ([41]), 86/363/CEE ([42]), 90/642/CEE ([43]), regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ([44]), direttive del Consiglio 66/400/CEE ([45]), 66/401/CEE ([46]), 66/402/CEE ([47]), 66/403/CEE ([48]), 66/404/CEE ([49]), 69/208/CEE ([50]), 70/457/CEE ([51]), 70/458/CEE ([52]), 91/682/CEE ([53]), 92/33/CEE ([54]) e 92/34/CEE ([55])];

— enti creditizi, imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (funzionari degli enti responsabili della vigilanza in materia);

— prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario ai fini del riciclaggio dei capitali [funzionari incaricati dell'applicazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio ([56])];

— contraffazione e pirateria [funzionari incaricati di vigilare sulla corretta applicazione, nel mercato interno, della legislazione comunitaria in materia di proprietà intellettuale ed industriale ([57])];

— protezione dei consumatori nei settori seguenti: sicurezza generale dei prodotti, credito al consumo, viaggi «tutto compreso», interessi economici dei consumatori e accesso alla giustizia;

— protezione dei dati personali [funzionari che esercitano competenze presso organismi nazionali incaricati di vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([58])];

— gestione del trasferimento di rifiuti tra Stati membri;

— trasporti stradali (funzionari incaricati dell'attuzione e dell'effettiva applicazione delle regolamentazioni, soprattutto in campo sociale e tecnico);

— trasporti marittimi: controllo nei porti, ad opera di ispettori marittimi, della conformità delle navi alle regole internazionali in materia di sicurezza marittima e di protezione dell'ambiente [direttiva 95/21/CE del Consiglio ([59])];

— trasporti aerei: personale incaricato dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle normative in materia di licenze per le compagnie aeree [regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio ([60])], di diritti di traffico [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ([61])], di reti aeroportuali, di assistenza a terra e di tasse di aeroporto, di sicurezza aeronautica [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([62])] ed in particolare del rilascio delle licenze aeronautiche [direttiva 91/670/CEE del Consiglio ([63])], nonché del controllo sugli aeromobili dei paesi terzi;

— funzionamento dei programmi statistici legati al mercato interno (programmi settoriali di scambi di beni e di servizi tra Stati membri) [regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio ([64])];

— concorrenza (funzionari o altro personale aventi responsabilità nell'elaborazione e nell'applicazione delle regole di concorrenza in materia di intese, posizioni dominanti e concentrazioni);

— telecomunicazioni [funzionari delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), competenti in ciascuno degli Stati membri per la disciplina del mercato nazionale delle telecomunicazioni ([65])];

— servizi audiovisivi, in particolare applicazione della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([66]) che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive);

— libera circolazione delle persone (funzionari incaricati del riconoscimento dei diplomi, del rilascio dei permessi di soggiorno alle persone che beneficiano del diritto comunitario), delle questioni di sicurezza sociale nonché dell'applicazione dei principi della libertà di circolazione nei settori prioritari della funzione pubblica nazionale, vale a dire pubblica istruzione, sanità pubblica, ricerca a fini civili e organismi pubblici che gestiscono un servizio commerciale; ispettori del lavoro ed agenti dei servizi pubblici per l'occupazione);

— diritto del lavoro: funzionari incaricati dell'attuazione e del controllo dell'applicazione delle direttive sul diritto del lavoro ([67]), nonché dell'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne [accesso all'occupazione, alla formazione ed alla promozione professionale, condizioni di lavoro — direttiva 76/207/CEE del Consiglio ([68]) — ed in materia di sicurezza sociale — direttiva 79/7/CEE del Consiglio ([69])], inclusi gli ispettori del lavoro;

— protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro [funzionari incaricati del controllo dell'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ([70]) e direttive particolari];

— applicazione della direttiva 83/189/CEE del Consiglio ([71]) (funzionari responsabili del sistema di scambio di messaggi relativi alla notifica preliminare di progetti di regolamentazioni tecniche nazionali);

— applicazione della decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([72]), che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (funzionari, incaricati del coordinamento delle notifiche delle misure previste nella decisione);

— prodotti chimici [funzionari responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose ([73]), della notifica di nuove sostanze pericolose, del controllo sulle esportazioni ed importazioni di prodotti chimici pericolosi ([74]), del controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ([75])];

— biotecnologia [funzionari responsabili delle procedure di autorizzazione delle emissioni nell'ambiente o dell'aspetto parere scientifico/valutazione del rischio di prodotti consistenti in o contenenti organismi geneticamente modificati ([76])];

— controllo delle sostanze che inquinano l'atmosfera [funzionari responsabili delle ispezioni in materia di produzione, immissione sul mercato ed esportazione di combustibili liquidi, composti organici volatili, sostanze che riducono lo strato di ozono ([77])].

*Articolo 2*

Se una candidatura conforme al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 93/10/CEE della Commissione ([78]) presenta un indubbio interesse nel quadro della normativa comunitaria in materia di mercato interno, al di fuori dei settori prioritari di cui all'articolo 1, può essere presa in considerazione per partecipare al programma, purché non esistano programmi comunitari equivalenti per lo scambio di funzionari nel settore considerato.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa si applica a decorrere dal 28 aprile 1998.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1998.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

NOTE

(1) GU L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65.

(2) GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 6.

(3) Decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (GU L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41).

(4) Decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 1).

(5) GU L 287 dell'8. 11. 1996, pag. 3 (Grotius: azione comune del 28 ottobre 1996, adottata dal Consiglio, che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia).

(6) GU L 99 del 31. 3. 1998, pag. 2 (Odysseus: azione comune del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio, che istituisce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne).

(7) GU L 7 del 10. 1. 1997, pag. 5 (Oisin: azione comune del 20 dicembre 1996, adottata dal Consiglio, che istituisce un programma comune di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge).

(8) GU L 99 del 31. 3. 1998, pag. 8 (Falcone: azione comune del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata).

(9) GU L 322 del 12. 12. 1996, pag. 7 (Stop: azione comune del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini).

(10) GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.

(11) GU L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(12) GU 199 del 9. 8. 1993, pag. 1.

(13) GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 54.

(14) GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.

(15) GU L 367 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(16) GU L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(17) GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.

(18) GU L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.

(19) GU L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.

(20) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

(21) Il programma specifico «veterinari» è assunto a carico nel 1998 dal programma Karolus, in quanto le disponibilità di bilancio rendono problematica l'organizzazione del settimo programma di scambi di veterinari da parte della DG IV-Agricoltura.

(22) GU L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

(23) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

(24) GU L 399 del 30. 12. 1989, p. 18.

(25) GU L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11.

(26) GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 44.

(27) GU L 189 del 20. 7. 1990, pag. 1.

(28) GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(29) GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

(30) GU L 126 del 12. 5. 1992, pag. 11.

(31) GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.

(32) GU L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1.

(33) GU L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15.

(34) GU L 181 del 9. 7. 1997, pag. 1.

(35) GU L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

(36) GU L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

(37) GU L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.

(38) GU L 26 del 31. 1. 1997, pag. 20.

(39) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(40) GU L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.

(41) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37.

(42) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.

(43) GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

(44) GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(45) GU L 125 del 11. 7. 1966, pag. 2290/66.

(46) GU L 125 del 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(47) GU L 125 del 11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(48) GU L 125 del 11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(49) GU L 125 del 11. 7. 1966, pag. 2326/66.

(50) GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(51) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(52) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

(53) GU L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

(54) GU L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.

(55) GU L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10.

(56) GU L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

(57) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 213; direttiva 89/104/CEE del Consiglio (GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1); regolamenti del Consiglio (CE) 40/94 (GU L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1), (CEE) n. 1768/92 (GU L 182 del 2. 7. 1992, pag. 1); (CE) n. 2100/94 (GU L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1); regolamento (CE) 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 dell'8. 8. 1996, pag. 30); direttive del Consiglio 87/54/CEE (GU L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36), 91/250/CEE (GU L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42), 93/83/CEE (GU L 248 del 6. 10. 1993, pag. 15); direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 27. 3. 1996, pag. 20).

(58) GU L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

(59) GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.

(60) GU L 240 del 4. 8. 1992, pag. 1.

(61) GU L 240 del 4. 8. 1992, pag. 8.

(62) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4.

(63) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 21.

(64) GU L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

(65) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32.

(66) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60.

([67]) Direttive del Consiglio 75/129/CEE (GU L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29), 77/187/CEE (GU L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26), 80/987/CEE (GU L 283 del 20. 10. 1980, pag. 23), 91/383/CEE (GU L 206 del 29. 7. 1991, pag. 19), 91/533/CEE (GU L 288 del 18. 10. 1991), 92/56/CEE (GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3), 93/104/CE (GU L 307 del 13. 12. 1993, pag. 18), 94/33/CE (GU L 216 del 20. 8. 1994, pag. 12), 94/45/CE (GU L 254 del 30. 9. 1994, pag. 64); direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 1).

([68]) GU L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

([69]) GU L 86 del 10. 1. 1979, pag. 24.

([70]) GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

([71]) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

([72]) GU L 321 del 30. 12. 1995 pag. 1.

([73]) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1).

([74]) Regolamento (CE) n. 2455/92 del Consiglio (GU L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13).

([75]) Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1).

([76]) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15).

([77]) Direttive del Consiglio 85/210/CEE (GU L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25) e 93/12/CEE (GU L 74 del 27. 3. 1993, pag. 81); direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 24); regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio (GU L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1).

([78]) GU L 8 del 14. 1. 1993, pag. 17.